



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di ordinanza recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77".

Repertorio n. 36/CV del 1° ottobre 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 1° ottobre 2015

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" ed in particolare:

- l'art 1, comma 1 che dispone che i provvedimenti, necessari per l'attuazione del decreto stesso, siano adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario,
- l'art.11, comma 1 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per l'attuazione del citato articolo 11, prevede la nomina di una apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che definisce gli obiettivi e i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;



Handwritten initials



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha nominato la predetta Commissione;

VISTA la nota prot.n. CG0036607 del 17 luglio 2015, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot.n. 0003258 del 20 luglio 2015, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza, lo schema di ordinanza in oggetto;

CONSIDERATO che ai fini dell'esame di detto provvedimento si è tenuto un incontro a livello tecnico il 27 luglio 2015, nell'ambito del quale le Regioni e l'ANCI hanno presentato delle proposte emendative, che sono state discusse con i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e del Ministero dell'economia e delle finanze ed in gran parte ritenute accoglibili;

VISTA la nota prot.n. CG0038523 del 29 luglio 2015, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot.n. 0003447 del 30 luglio 2015, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso una nuova versione dello schema di ordinanza, che recepisce le osservazioni ritenute accoglibili nell'incontro tecnico del 27 luglio 2015 ad eccezione della proposta emendativa relativa all'articolo 2, comma 7 formulata dall'ANCI, volta all'ottenimento di un incremento del 2% della quota assegnata alle regioni ed enti locali interessati, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure connesse alla concessione dei contributi dell'ordinanza in oggetto;

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta del 30 luglio 2015 e rinviato per ulteriori approfondimenti di natura tecnica;

VISTA la nota, prot.n. 17107 del 28 agosto 2015, inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot.n. 0003776 del 2 settembre 2015, nella quale si ribadisce il parere contrario della Ragioneria Generale dello Stato in ordine alla richiesta emendativa dell'ANCI relativa all'articolo 2, comma 7;

VISTA la nota prot.n. CG0036607 del 10 settembre 2015, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot.n. 0003912 dell'11 settembre 2015 con la quale il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso la nuova stesura dello schema di ordinanza che tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 28 agosto 2015;



Al he



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole,
- l'UPI ha espresso parere favorevole,
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste di cui al documento consegnato (allegato 1).

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di ordinanza recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77" nel testo trasmesso dal Dipartimento della protezione civile con nota prot.n. CG0036607 del 10 settembre 2015, nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddeo

S. H. C. C. C.



Il Presidente
On. Angelino Alfano

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

allegato 1



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...1. OTT. 2015...



CONFERENZA UNIFICATA 1 ottobre 2015

5) Schema di Ordinanza relativa alla disciplina dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO ALL'ACCOGLIMENTO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE E RACCOMANDAZIONE

Articolo 2

EMENDAMENTO

Al comma 7 eliminare la parola «anche».

RELAZIONE

La modifica del comma 7 dell'articolo 2 è volta a prevedere che la quota destinata alle regioni e agli enti locali per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione delle procedure connesse alla concessione dei contributi sia definita con appositi accordi con le ANCI regionali.

L'ANCI in sede tecnica aveva richiesto di innalzare detta quota dal 2 al 4% e di prevederne l'assegnazione unicamente attraverso accordi con le ANCI regionali. Ciò in considerazione del maggior impegno legato alle attività previste dalla nuova ordinanza a carico di regioni e comuni (a seguito dell'introduzione della CLE Analisi della condizione limite per l'emergenza della previsione di redazione di studi non più solo di livello 1 e 2 ma anche di livello 3, che dovranno interessare fino al 70% della popolazione del comune individuato o del 70% della parte del suo territorio). **L'Accordo con le ANCI regionali assicurerebbe che le quote siano assegnate a favore dei comuni in maniera omogenea e rispondente alle esigenze di tutto il territorio e secondo un meccanismo che consenta fluidità e coordinamento fra i Comuni.**

Si è preso atto delle considerazioni del Ministero dell'economia e delle finanze (nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato indirizzata al gabinetto del Ministro del 7/8/2015, prot. n. 16443), il quale ritiene che l'attuale 2% sia in linea con quanto destinato all'assistenza per calamità naturali e che un incremento andrebbe a detrimento per la spesa per messa in sicurezza, cui potrebbe seguire l'esigenza di integrare lo stanziamento iniziale. **Rileva però anche la considerazione del Ragioniere generale dello Stato rispetto alla mancata rendicontazione degli utilizzi disposti dalle Regioni rispetto a tale quota.**

Si mantiene quindi la richiesta di previsione di accordo con le ANCI regionali in attesa di un monitoraggio completo, anche per le annualità precedenti, rispetto agli utilizzi della quota destinata agli enti locali.

Articolo 3

RACCOMANDAZIONE AL GOVERNO

Rispetto al comma 4 dell'articolo 3 dell'Ordinanza, **il Governo con il primo provvedimento utile, come la legge di stabilità per il 2016, destini le risorse non assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, pari ad oltre 3 milioni di euro, non alla generalità di bilancio dello Stato** alla voce generica "Entrate eventuali del Ministero dell'Economia e delle Finanze senza alcuna indicazione specifica, ma **ad integrare il fondo istituito con l'articolo 11 del decreto legge n. 39/2009. Tali risorse potranno rappresentare una misura straordinaria aggiuntiva di supporto per le attività di micro zonazione sismica e per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, oltre che per l'adeguamento della pianificazione comunale, ove necessario.**

